



Comune di San Giuliano Milanese

Città Metropolitana di Milano

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17 luglio 2018

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 29 agosto 2018

Sommario

CAPO I - IL COMUNE

pag. 5

- Art. 1 Principi e valori*
- Art. 2 Finalità*
- Art. 3 Criteri di azione*
- Art. 4 Sede, territorio, stemma, gonfalone, festa della comunità sangiulianese*
- Art. 5 Albo Pretorio*
- Art. 6 Trasparenza amministrativa*

CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI

pag.10

- Art. 7 Organi Istituzionali*
- Art. 8 Il Sindaco*
- Art. 9 Competenze del Sindaco*
- Art. 10 Il Vicesindaco*
- Art. 11 Mozione di sfiducia, dimissioni del Sindaco*
- Art. 12 Linee programmatiche di mandato*
- Art. 13 La Giunta Comunale*
- Art. 14 Competenze della Giunta*
- Art. 15 Deliberazioni d'urgenza della Giunta*
- Art. 16 Consiglio Comunale*
- Art. 17 Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)*
- Art. 18 Il Presidente del Consiglio Comunale*
- Art. 19 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale*
- Art. 20 I Consiglieri Comunali*
- Art. 21 Commissioni Consiliari*

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E RISORSE

pag.20

- Art. 22 Criteri generali per l'ordinamento degli uffici e servizi*
- Art. 23 Organizzazione degli uffici e del personale*
- Art. 24 Diritti e doveri dei dipendenti*
- Art. 25 Il Segretario Generale*

Art. 26 Funzioni del Segretario Generale

Art. 27 Comitato di Direzione

Art. 28 Incarichi ed indirizzi di gestione

CAPO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

pag.24

Art. 29 I Servizi Pubblici Locali

Art. 30 Nomina rappresentanti del Comune

Art. 31 Aziende Speciali

Art. 32 Istituzioni

Art. 33 Associazioni e Fondazioni

Art. 34 Società di Capitali

Art. 35 Forme associative e di cooperazione fra Enti – Convenzioni

Art. 36 Consorzi

Capo V – DECENTRAMENTO E PARTECIPAZION

pag.28

Art. 37 Istituti di partecipazione

Art. 38 Partecipazione dei cittadini

Art. 39 Comitati elettivi

Art. 40 Associazionismo

Art. 41 Contributi alle associazioni

Art. 42 Volontariato

Art. 43 Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 44 Protezione Civile

Art. 45 Accesso agli atti

Art. 46 Diritto di informazione

Art. 47 Interrogazioni

Art. 48 Petizioni

Art. 49 Proposte popolari

Art. 50 Referendum

Art. 51 Il Difensore Civico

Art. 52 Diritto di intervento nei procedimenti amministrativi

Art. 53 Procedimenti ad istanza di parte e ad impulso d'ufficio

CAPO VI – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ pag.36

- Art. 54 Ordinamento contabile del Comune*
- Art. 55 Finanza locale*
- Art. 56 Bilancio e Programmazione finanziaria*
- Art. 57 Rendiconto*
- Art. 58 Controllo di gestione*
- Art. 59 Revisori dei Conti*
- Art. 60 Contratti*

CAPO VII- RESPONSABILITÀ pag.39

- Art. 61 Responsabilità verso il Comuni*
- Art. 62 Responsabilità verso terzi*
- Art. 63 Spese di giudizio*
- Art. 64 Responsabilità dei contabili*

CAPO VIII – ATTIVITA' NORMATIVA pag.41

- Art. 65 Lo Statuto*
- Art. 66 I Regolamenti*
- Art. 67 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI pag.43

- Art. 68 Entrata in vigore dello Statuto*
- Art. 69 Attuazione e modifiche dello Statuto*

Capo I Il Comune

Art. 1 Principi e valori

1. Il Comune di San Giuliano Milanese è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali per favorire il bene comune.

2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa, senza distinzioni di sesso, razza, religione, condizione personale, sociale e di opinioni politiche.

3. Il Comune di San Giuliano Milanese si identifica nei valori democratici che stanno alla base della nascita della nostra Repubblica ed enunciati nella sua Costituzione, dalla Carta Europea dell'autonomia locale, dalla Carta Universale dei diritti dell'uomo, dalla legge italiana sulle autonomie locali e dal presente Statuto.

4. Il Comune pone come sua base la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, promuovendo i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace e di solidarietà sociale in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose.

5. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

6. Il Comune rifiuta la violenza come strumento di soluzione dei conflitti, e si adopera affinché la giustizia, la pace, la libertà e la democrazia, assieme ad una cooperazione e solidarietà fra tutti i popoli, siano le base per una società più giusta e libera.

7. Il Comune considera il territorio come bene e risorsa esauribile di prevalente interesse pubblico e la sua difesa e conservazione come uno dei propri principi fondamentali.

8. Il Comune crede nella utilità della collaborazione e nella cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale culturale ed economico della comunità.

9. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

10. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nei limiti fissati dal presente Statuto, dai propri regolamenti e dalle leggi.

Art. 2 Finalità

Il Comune nell'ambito delle sue competenze e funzioni persegue le seguenti finalità:

1. *Tutela della persona.* Il Comune concorre a garantire e promuovere, nell'ambito delle sue competenze, la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di educazione dei figli.

Il Comune si prodiga affinché sia tutelato il diritto alla salute e ad una adeguata assistenza sanitaria ai suoi cittadini, e si adopera affinché il diritto al lavoro e alla sua sicurezza sia salvaguardato, lavorando per il superamento degli squilibri economico-sociali e culturali.

Il Comune adotta piani di azione tendenti a promuovere le pari opportunità in ogni ambito sociale e nel lavoro a uomini e donne.

Il Comune garantisce la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini sia attraverso l'approntamento di efficienti ed adeguati servizi pubblici e sociali che attraverso l'attuazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza e integrazione sociale alle persone portatrici di handicap.

Il Comune infine promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale, anche dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

2. *Acqua:* Il Comune tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibile, diritti per i cittadini e per i lavoratori a tariffe eque, come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica”.

3. *Solidarietà, associazionismo, volontariato.* Il Comune opera per superare gli squilibri economici, sociali e culturali, promuovendo la solidarietà della comunità locale. Favorisce le libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo sia dei singoli cittadini che in forma aggregata.

4. *Ambiente* Il Comune individua le misure necessarie a conservare e difendere, la sua fauna e la sua flora, adottando con appositi programmi le misure di sua competenza per proteggere i cittadini da qualsiasi forma di inquinamento. Riconosce la tutela degli animali, promuovendo un corretto rapporto di convivenza, condannando maltrattamenti ed abbandoni. Osserva le finalità economiche sociali degli Enti per la tutela del territorio cui aderisce, prestando particolare attenzione agli assetti ambientali, agricoli e ricreativi. Il Comune aderisce al Parco Agricolo del Sud Milanese e, per la parte del territorio incluso nel parco stesso, ne osserva le finalità economiche e sociali, prestando particolare attenzione agli assetti ambientali, agricoli e ricreativi.

5. *Sviluppo del territorio.* Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali e degli insediamenti umani con particolare attenzione alle aree verdi, piste ciclabili, centri di aggregazione e servizi pubblici.

In particolare attua un sistema coordinato di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità della

popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche, favorendo l'incremento dei mezzi pubblici di trasporto e l'utilizzo di mezzi alternativi non inquinanti.

Favorisce un'adeguata e programmata azione per dare soluzione al diritto all'abitazione.

All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

6. Attività culturale. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e delle tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della comunità. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale di tutti i cittadini e ne tutela le differenti forme espressive, sia di matrice locale che acquisita, con particolare riguardo alle attività di socializzazione per giovani ed anziani. Il Comune riconosce la significativa presenza della scuola, di ogni ordine e grado nella sua funzione di educazione e promozione della cultura e dell'identità territoriale, garantendo la presenza in ogni progetto che riguardi la formazione della popolazione.

Il Comune assicura il diritto allo studio nell'ambito delle sue funzioni.

Incoraggia e favorisce l'attività sportiva.

7. Collaborazione e sussidiarietà. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità. Collabora con Enti e Istituzioni al fine di una razionalizzazione delle attività di programmazione e gestione economica territoriale e di erogazione dei servizi, con particolare attenzione all'occupazione giovanile. Contribuisce inoltre alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

8. Pari Opportunità: Il Comune sostiene azioni di sistema che promuovano e diffondano i temi dei diritti, della parità di trattamento sul lavoro tra uomo e donna, del sostegno e tutela della maternità e paternità e della conciliazione lavoro -famiglia fondate sui principi di equità di genere .

9. Sviluppo Politiche Temporalì Urbane: Il Comune promuove lo sviluppo di politiche trasversali coordinate volte ad armonizzare il sistema degli orari della città, intervenendo attivamente per consentire ai cittadini una più equilibrata fruizione del loro tempo personale, riconosciuto quale risorsa sociale. Sostiene la realizzazione di un sistema integrato nel quale i diversi attori promuovono il coordinamento dei tempi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini favorendo la conciliazione dei tempi familiari, degli orari di lavoro e del tempo per sé, e la vivibilità della città.

10. Il Comune promuove il rispetto dei principi desumibili dalla legislazione per il coordinamento dei tempi delle città (v. legge 8 marzo 2000 n. 53) e riconosce la giornata della domenica e delle festività nazionali come giorni della settimana da dedicare prioritariamente al riposo, alla dimensione familiare e alle relazioni delle formazioni sociali nella quale vivono i cittadini e i lavoratori. Orienta le scelte organizzative nei servizi che dipendono dall'Amministrazione locale alla valorizzazione delle festività nel senso previsto dal presente comma.

Art.3
Criteri di azione

Il Comune nella propria azione si conforma ai seguenti criteri:

- 1.Programmazione delle proprie politiche e concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio è inserito;
- 2.Cooperazione con enti e soggetti pubblici e privati per l'esercizio di funzioni proprie, conferite o delegate secondo principi di sussidiarietà riservando al Comune adeguati strumenti di indirizzo e controllo;
- 3.Distinzione tra i poteri di indirizzo e controllo e la gestione amministrativa;
- 4.Trasparenza ed imparzialità dell'Amministrazione, informazione ai cittadini sul suo funzionamento e partecipazione alle scelte politiche;
- 5.Creazione di adeguati strumenti volti a garantire legittimità, efficienza, efficacia economica e produttività dell'azione amministrativa;
- 6.Promozione dell'e-government anche attraverso la dematerializzazione delle comunicazioni e la digitalizzazione dei servizi e semplificazione delle procedure;
- 7.Libertà dell'iniziativa economica privata secondo condizioni di concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti nei limiti della salvaguardia dell'interesse generale come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4
Sede, territorio, stemma, gonfalone,
festa della comunità sangiulianese

- 1.Il Consiglio e la Giunta si riuniscono, di norma nella sede comunale che è ubicata nel Palazzo civico sito nel capoluogo. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
- 2.Il territorio del Comune di San Giuliano Milanese ha una estensione di ha 3051 e comprende le seguenti frazioni, nuclei e agglomerati: San Giuliano - Sesto Ulteriano - Civesio- Mezzano - Pedriano – Viboldone - Zivido – Carpianello e Borgolombardo.
- 3.Il territorio comunale si può suddividere in zone disciplinate secondo quanto disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 4.Il Comune, che si fregia del titolo di Città per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2000 ha un proprio stemma così definito "Troncato azzurro, diviso da una fascia di color argento sulla partizione; nella prima partizione la cuspide del campanile dell'Abbazia di Viboldone uscente dalla fascia; nella seconda partizione due spade di color argento, decussate con manici d'oro con le punte all'ingiù", ed un proprio gonfalone così definito:"drappo di colore azzurro con scritta in oro convessa verso l'alto "Città di San Giuliano Milanese"; Corona in oro con cinque torri; fronda di alloro con color verde con le bacche d'oro e fronda di quercia di color verde con le ghiande d'oro, ritenute da nastro tricolore in centro;

sulla base del gonfalone arabeschi ricamati in oro e finiture con frangia d'oro. Tutte le parti metalliche cromate in oro, cravatta tricolorata, cordone e fiocco d'oro, asta ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette d'oro"; l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

6. Festa della comunità sangiulianese è la prima domenica del mese di ottobre.

7. L'uso e la riproduzione dello Stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune. Lo Stemma costituisce il logo del Comune.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione sul sito informatico comunale nella sezione Albo Pretorio on line.

Art. 6

Trasparenza amministrativa

1. Al fine di migliorare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione è istituita sul sito comunale una apposita sezione in cui sono pubblicati i dati dell'attività amministrativa previsti dalla legge e stabiliti autonomamente dall'ente nel rispetto degli indirizzi dell'Autorità (per la valutazione, la trasparenza e la legalità della Pubblica Amministrazione) Nazionale Anticorruzione, finalizzato a promuovere pratiche di controllo diffuso dell'attività amministrativa e della cultura della legalità.

2. Il sito garantisce il rispetto dei principi di accessibilità, usabilità e reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, semplicità di consultazione e tutela della privacy.

3. Per consentire la più ampia informazione è possibile istituire sul territorio e presso la sede comunale idonee postazioni per l'accesso alla consultazione on-line.

4. Il Comune attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del consiglio comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico- amministrativa dell'Ente.

5. Ai fini del precedente comma il Comune pubblica sul sito istituzionale le dirette e le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale.

6. Le registrazioni audio-video possono servire anche ai fini della redazione dei verbali della seduta e per il mantenimento agli archivi del Comune dell'integrale intervento dei consiglieri in ordine ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le registrazioni delle sedute sono conservate agli atti del Comune e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio dei documenti.

Capo II **Organi istituzionali**

Art. 7 Organi Istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune di San Giuliano Milanese :

- Il Sindaco;
- La Giunta Comunale;
- Il Consiglio Comunale.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 8 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, e nella sua funzione di capo dell'Amministrazione del Comune, rappresenta la comunità, e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare lo sviluppo ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco giura di osservare lealmente la Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni.

Art. 9 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, è responsabile dell'amministrazione del Comune del quale ha la rappresentanza anche legale.

2. Il Sindaco, Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione residente ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
- c) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. Svolge altresì le funzioni previste dalla legge in materia.

3. Il Sindaco, in particolare:

- a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del consiglio comunale;
- b) riferisce annualmente al consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di

programma;

c) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;

d) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;

e) impartisce direttive al segretario generale e ai dirigenti in ordine alla gestione degli uffici e dei servizi;

f) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;

g) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, che non attengono alla sfera gestionale dell'ente, ma ineriscono all'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi di direzione politica o riguardano le attività di informazione e di funzionamento dell'ufficio stampa ai sensi della legge 150/2000;

h) nomina il segretario generale scegliendolo fra gli iscritti all'apposito albo;

i) può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti purché in linea con la qualifica dirigenziale e le pregresse esperienze professionali maturate, anche in relazione al possesso di specifici titoli di abilitazione professionale, ove richiesti;

j) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

k) adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti attribuiti ai dirigenti;

l) stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;

m) concede il patrocinio gratuito del Comune;

n) riferisce al consiglio comunale sull'attività della giunta in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

p) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale nonché tutti gli atti di governo previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;

q) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile

r) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

s) convoca e presiede la Giunta Comunale della quale esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

t) stabilisce gli argomenti di cui richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute e può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione della conferenza dei Capigruppo alla quale partecipa di diritto;

4. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'approfondimento di specifiche tematiche inerenti la comunità locale. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco che fissa la durata della delega, comunque temporanea, non superiore ad 1 anno e finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo. Il Consigliere delegato relaziona al Consiglio sull'attività svolta al termine del mandato.

5. Le deleghe di cui ai precedenti commi e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 10 Il Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge

Art. 11 Mozione di sfiducia, dimissioni del Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (senza computare a tal fine il Sindaco) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede come previsto dalle vigenti leggi.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

1. Entro quattro mesi dalla prima seduta del consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente del Consiglio il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il Presidente del consiglio trasmette immediatamente copia del documento ai Capigruppo Consiliari, che entro 20 giorni dal ricevimento, per iscritto, consegnano le eventuali osservazioni che il presidente del consiglio invia immediatamente al Sindaco.

3. Il Consiglio comunale nella riunione indetta entro venti giorni dall'invio al sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma, le deduzioni e le proposte integrative del Sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

4. Il Sindaco, contestualmente alla discussione del conto consuntivo, presenta al consiglio la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

5. E' facoltà del Sindaco, sentita la Giunta provvedere, nel corso della durata del mandato, ad adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, dandone comunicazione al Consiglio per l'esame.

6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al consiglio comunale la relazione sulla realizzazione delle azioni e dei progetti di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 13 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, organo di impulso, collabora in maniera collegiale, con il Sindaco al governo del Comune esercitando le funzioni conferite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che ne è Presidente e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge.

3. Possono essere nominati Assessori tutti i cittadini purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consiglieri; la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

4. Nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi.

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale delle nomine e delle cessazioni degli Assessori.

6. La convocazione è fatta dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta di Giunta e la presiede. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco, e, in assenza o impedimento anche di questo, dall'Assessore anziano di età fra i presenti.

7. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

9. Alle riunioni della giunta comunale partecipa il segretario generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza curandone la verbalizzazione.

10. Gli Assessori cessano dalla carica per:

- a) dimissioni;
- b) revoca;
- c) decadenza.

11. Gli Assessori dimissionari presentano al Sindaco e al Segretario Generale le proprie dimissioni irrevocabili ed efficaci dalla data di protocollazione; il Sindaco le comunica al Consiglio in occasione della prima seduta dello stesso ed eventualmente provvede alla surroga.

12. La Giunta può dotarsi, approvandolo, di un proprio regolamento di organizzazione.

Art. 14 Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti

gli Atti Amministrativi che per legge, Statuto o Regolamenti non competono ad altri Organi Politici o Tecnici.

2. Annualmente riferisce al Consiglio sulla propria attività in esecuzione degli indirizzi dati dal Consiglio stesso e sull'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dalla Regione o dalla Provincia.

3. Adotta e presenta il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani finanziari pluriennali.

4. Le competenze della Giunta, in via generale, possono riassumersi, come segue:

a) attribuzioni di governo:

- Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- Propone al Consiglio i regolamenti di competenza dell'ufficio stesso come previsto dalle leggi e dallo Statuto;
- Approva tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti agli organi tecnici;
- Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi previo accertamento della regolarità del procedimento come definito da regolamento;
- Approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, salvo la competenza consiliare di legge;
- Approva accordi di contrattazione decentrata.

b) attribuzioni organizzative:

- **adotta** le metodologie per la misurazione e valutazione delle performance e dei risultati dei dipendenti;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il Regolamento sugli uffici e servizi.
- determina la dotazione organica e approva il piano annuale delle assunzioni;
- approva direttive generali per gli uffici.
- Sulla base del bilancio di previsione annuale, approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- Delibera sulla opportunità di promuovere o resistere nei procedimenti che si svolgono dinanzi all'autorità giudiziaria, autorizzando il Sindaco a disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'amministrazione, conciliare, transigere e rinunciare agli atti. Tuttavia, in caso di urgenza, la mancanza della deliberazione preventiva non determina invalidità del mandato conferito al difensore dell'Amministrazione o degli atti processuali compiuti nei giudizi nei quali la legge non ravvisa l'indispensabilità della difesa tecnica.

Art.15

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta, sotto la propria responsabilità ha facoltà, in caso d'urgenza e se previsto dall'ordinamento contabile e finanziario delle Autonomie locali, di adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza deve essere tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio ed è

determinata da effettive cause nuove e posteriori all'ultima adunanza del Consiglio.

3.Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza entro i successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre.

4.Il Consiglio, nel caso di mancata ratifica o di modificazione della deliberazione di Giunta, dovrà assumere tutti i necessari provvedimenti conseguenti.

Art. 16 Consiglio Comunale

1.Il Consiglio Comunale, eletto secondo le vigenti norme, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2.Il Consiglio Comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3.L'attività, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da un Regolamento interno adottato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4.Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, sotto la Presidenza del Consigliere anziano, come atto prioritario, esamina, a norma delle leggi vigenti, la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando ne ricorrono i presupposti, provvedendo ad avviare la relativa prescritta procedura.

5.Il Consiglio, definisce gli indirizzi per la designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6.Le proposte di deliberazioni che devono essere sottoposte al Consiglio devono contenere quale elemento formale a pena di improponibilità i preventivi pareri prescritti per legge, fatti salvi gli atti d'indirizzo.

7. Al fine di favorire la più ampia partecipazione sia dei consiglieri comunali sia dei cittadini le sedute del Consiglio Comunale vengono programmate secondo una cadenza trimestrale.

Art. 17 Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

1.Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di metà, arrotondato aritmeticamente all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali eletti computando a tal fine anche il Sindaco.

2.Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo, arrotondato aritmeticamente all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali eletti computando a tal fine anche il Sindaco.

Art. 18
Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le sue funzioni con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale e si avvale nell'espletamento delle sue attività dell'aiuto di un Ufficio di Presidenza con funzioni consultive ma non vincolanti, composto dal Presidente e da due Vicepresidenti; di essi almeno uno deve essere un Consigliere in forza alle opposizioni, secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le funzioni di seguito elencate:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale fissandone altresì l'ordine del giorno; in ogni caso è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità definite nel Regolamento;
- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalle leggi;
- e) riceve tutti i documenti da sottoporre al Consiglio;
- f) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali,
- g) attiva i lavori delle Commissioni Consiliari.

3. Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio Comunale possono essere revocati sulla base di una mozione di sfiducia solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. Tale mozione, da discutersi non prima di dieci giorni dalla presentazione, deve essere proposta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica e ricevere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 19
Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti
del Consiglio Comunale

1. Il Presidente ed i due Vicepresidenti del Consiglio Comunale sono eletti dal Consiglio stesso, tra i Consiglieri, subito dopo la convalida degli eletti ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con separate votazioni. Se dopo due votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti. A parità di voti si ha per eletto il Consigliere più anziano.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale o di vacanza della carica ne fa le veci il Vicepresidente che ha ottenuto più voti tra i due Vicepresidenti ovvero, in caso di parità di voti, dal Vicepresidente più anziano.

Art. 20
I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità a cui costantemente rispondono esercitando la funzione senza vincoli di mandato

2. Ciascun Consigliere, secondo le modalità stabilite dai regolamenti ha diritto a:

- a. partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola ed esercitare il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio;
- b. presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni secondo quanto stabilito da Regolamento Consiliare;
- c. di ottenere dagli organi e uffici comunali, nonché dalle Aziende Speciali e dagli Enti dipendenti, dalle società costituite e/o partecipate, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Per i casi previsti dalla legge i Consiglieri richiedenti sono tenuti al segreto. Al Consigliere Comunale spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio ed averne copia. Il Consigliere Comunale ha l'accesso a tutti gli atti del Comune ad eccezione di quelli per i quali l'ordinamento prevede il segreto.

3. Dopo ogni rinnovo del Consiglio Comunale e dopo l'elezione del suo Presidente ogni consigliere viene invitato ad indicare a quale gruppo intende appartenere. I consiglieri che non esprimono alcuna scelta sono iscritti d'ufficio al gruppo misto.

Ciascun gruppo è composto da almeno due consiglieri, salvi i casi in cui una lista abbia ottenuto l'elezione di un solo consigliere o un consigliere abbandoni un gruppo e confluisca nel gruppo misto.

Non si fa luogo allo scioglimento di un gruppo qualora il numero dei consiglieri sia ridotto a uno.

I membri del gruppo misto non possono essere espulsi.

Il gruppo misto ha comunque diritto a partecipare ai lavori della conferenza dei capigruppo attraverso un proprio rappresentante.

4. I Consiglieri si costituiscono, in gruppi, di norma, in modo da rispecchiare le appartenenze politiche conosciute dal corpo elettorale in fase presentazione delle candidature, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale definendo anche il nominativo del gruppo stesso secondo quanto previsto dal Regolamento. I Gruppi Consiliari dispongono presso le strutture comunali dei servizi necessari all'esecuzione del mandato elettorale, secondo quanto stabilito dal Regolamento. Il Regolamento disciplina la Conferenza dei Capigruppo che è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e nella quale sono rappresentati tutti i Gruppi Consiliari. La Conferenza dei Capigruppo interviene per concordare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, l'esame preventivo dell'ordine del giorno e l'agenda dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale. Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.

5. Ai Capigruppo Consiliari, al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio Comunale è comunicato, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento.

6. Il Consigliere Comunale ha il diritto ed il dovere di partecipare all'attività del Consiglio Comunale. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle adunanze del Consiglio per sei

volte consecutive senza tempestiva comunicazione anticipata per iscritto al Presidente e al Segretario Generale, sono dichiarati decaduti previa deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, a notificargli ai sensi di legge, la comunicazione di avvio del procedimento di declaratoria di decadenza.

Il Presidente pone all'ordine del giorno del Consiglio la discussione e la votazione in merito alla decadenza del consigliere comunale. Al Consigliere comunale coinvolto è concesso un intervento iniziale di 15 minuti.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale deve rendere pubblico ogni anno l'elenco delle presenze, delle assenze e gli emolumenti percepiti da ogni consigliere, pubblicandole sul sito informatico comunale nella sezione Albo Pretorio on-line.

All'inizio del mandato amministrativo e all'inizio di ciascun anno di mandato amministrativo ogni Consigliere deve dichiarare al Presidente la propria appartenenza ad eventuali associazioni, cooperative, società che abbiamo o possano avere rapporti con il Comune. Il Presidente è tenuto a conservare un registro di tutte le dichiarazioni effettuate dai Consiglieri. Il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione delle dichiarazioni dei Consiglieri secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio. Le dichiarazioni devono essere rese anche dal Sindaco e dagli Assessori.

Art. 21 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio si avvale nell'espletamento delle proprie competenze del supporto di Commissioni Consiliari Permanenti, con funzioni istruttorie, propositive e consultive.

2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, istituite dal Consiglio Comunale all'inizio di ciascun mandato amministrativo, sono formate esclusivamente da Consiglieri, con la presenza in ognuna di esse di almeno un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e con attribuzione a ciascun rappresentante di un numero di voti pari a quelli di cui dispone il Gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.

3. Le Commissioni Consiliari sono nominate, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni e/o sostituzioni vincolanti dei Capigruppo Consiliari.

4. Il Regolamento delle Commissioni stabilisce quali, tra le Commissioni permanenti, debbono intendersi Commissioni con funzioni di garanzia e/o controllo, la cui presidenza deve essere affidata alle opposizioni.

5. Le Commissioni di Garanzia e/o Controllo sono formate con gli stessi criteri e le stesse procedure previste per la formazione delle altre Commissioni Consiliari. La Presidenza delle Commissioni spetta di diritto alle opposizioni.

6. I Presidenti delle Commissioni sono eletti tra i loro membri. I Presidenti delle Commissioni di cui al punto 5 sono eletti dalle stesse e sono scelti nell'ambito dei membri dei Gruppi di minoranza i quali designano al loro interno, a maggioranza, due candidati per la carica.

7. Il Consiglio ha altresì facoltà di istituire, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri, Commissioni Speciali di Inchiesta su aspetti dell'attività amministrativa dell'Ente,

secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento e il loro ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici. Gli Assessori ed il Sindaco vi hanno diritto di intervento e di parola.

9. Ogni Gruppo Consiliare a cui aderiscono Consiglieri di entrambi i sessi deve garantire la presenza nelle Commissioni Consiliari Permanenti complessivamente, candidati di entrambi i sessi.

10. Le Commissioni Consiliari dispongono di risorse economiche, tecniche ed umane adeguate ai compiti loro assegnati. Sulla gestione e l'uso delle suddette risorse vigila il Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO III ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Art. 22

Criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale come risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato sulla base dei criteri generali definisce le linee fondamentali per l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione, per il conferimento della direzione e della responsabilità delle strutture organizzative, nonché i criteri per la gestione delle risorse umane.

Art. 23

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli uffici comunali si articolano in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto. Ad ogni unità organizzativa deve essere preposto un responsabile che risponda sia dello svolgimento delle funzioni, sia del raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'unità. Il responsabile deve godere dell'autonomia funzionale e organizzativa.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario generale, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e di responsabilità.
3. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, con la dotazione organica del personale diviso nelle varie categorie e profili professionali, comprese le funzioni dirigenziali.
4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficacia ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
5. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente, sulla base di questi, la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
6. Gli orari di apertura dei servizi al pubblico, vengono fissati dal Sindaco per il miglior

soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, nel rispetto dell'art. 2, comma 10, del presente Statuto.

7. Oltre alle unità organizzative la Giunta può prevedere l'istituzione di unità di staff o di progetti mirati con relativi responsabili, definendo la loro allocazione sentito il Segretario Generale.

8. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta all'interno delle unità organizzative si possono costituire dei gruppi di studio o di ricerca, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della capacità professionale. Potranno prevedersi progetti o programmi intersettoriali che vedono più unità organizzative lavorare per obiettivi.

9. Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione ed il libero sviluppo. In questo ambito prende atto ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale stipulando con le rappresentanza sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 24

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini secondo i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati, nel supremo interesse dei cittadini.

3. Il dipendente comunale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rappresenta nei confronti di cittadini, l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

4. Il dipendente comunale non può svolgere alcuna altra attività lavorativa che possa far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente. In ogni caso per l'espletamento di attività lavorative saltuarie ed occasionali o prestazioni di consulenze, perizie e arbitrati per conto di terzi occorre il preventivo nulla-osta secondo le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 25

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Generale presta consulenza giuridica agli Organi del Comune e agli uffici tenendo conto, nel rispetto delle leggi vigenti, del programma di mandato dell'Amministrazione. La sua assistenza e collaborazione può essere richiesta dai singoli consiglieri esclusivamente per l'esercizio di un diritto connesso all'ufficio di consigliere comunale.

Art. 26
Funzioni del Segretario Generale

1. Al Segretario spettano le funzioni di vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente e dal Sindaco.

2. Il Segretario sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei responsabili degli uffici e dei servizi espletando attività di alta direzione nei confronti degli stessi.

3. Il Segretario oltre a svolgere attività di coordinamento tra i diversi responsabili dei servizi e degli uffici, ove lo ritenga opportuno può verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente ed adottare le iniziative necessarie al loro raggiungimento.

4. Il Segretario adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione, promuove e controlla l'adozione degli atti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'Ente, esercitando tutti i poteri, a tal fine necessari.

5. Spetta in particolare al Segretario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000:

a) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze;

b) ricevere le designazioni dei Capigruppo Consiliari;

c) presiedere, in assenza del Dirigente dell'area organizzativa di competenza, l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni presentate dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia;

d) è responsabile dell'attuazione della legislazione sulla trasparenza amministrativa, salvo che il Sindaco abbia attribuito tale compito ad altro funzionario o dirigente;

e) assicurare, la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sottoscrivendo gli stessi unitamente al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco; designare altri Funzionari dell'Ente all'espletamento dei compiti di Segretario verbalizzante di Commissioni Comunali o della Conferenza dei Capigruppo;

f) coordinare il sistema dei controlli interni dell'ente;

g) può rogare i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento e conferitagli dal Sindaco.

Art. 27
Comitato di Direzione

1. Per migliorare l'esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi e' istituito il Comitato di Direzione convocato e presieduto dal Segretario Generale.

2. Al Comitato di Direzione spettano funzioni propositive, di indirizzo gestionale-amministrativo, consultive, istruttorie ed attuative. Vengono demandate al Regolamento sull' Ordinamento il funzionamento e le modalità di esercizio.

3. Il Comitato di Direzione esercita funzione di raccordo tra l'attività' degli organi elettivi e la

gestione amministrativa concorrendo all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

Art. 28

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Detti organi stabiliscono in atti formali, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento.
3. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
4. Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti di diritto pubblico e privato a tempo determinato per figure professionali di Dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, così come previsto e nel rispetto dei presupposti di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Capo IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 29

I servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici, che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività, finalizzati al conseguimento di obiettivi e scopi di rilevanza sociale e alla promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità.
2. L'esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle relative reti avvengono secondo le disposizioni di legge statale e regionale, ferme restando le discipline di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
3. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti nelle forme stabilite dalla normativa statale e regionale.
4. I rapporti con i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
5. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
6. Il Comune nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, provvede ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità previste dalla legge, eventualmente da regolamentare con apposito provvedimento, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale od un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti od imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Art. 30

Nomina rappresentanti del Comune

1. La nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni e società di capitali avviene, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotate di speciali competenze tecnico amministrative per studi compiuti, per funzione esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, desumibili attraverso un curriculum personale. Tali indirizzi dovranno essere improntati al principio della massima partecipazione anche con la presentazione di autocandidature.
2. La nomina dovrà ricadere su persone esterne al Consiglio Comunale salvo che non sia espressamente richiesto il contrario da specifica normativa.
3. Della avvenuta nomina o revoca è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 31
Aziende Speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, quali enti strumentali del Comune dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale per la gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza sociale,
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e dai Regolamenti. Le aziende si attengono nella loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
4. Il Consiglio Comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. L'azienda invia alla Giunta comunale copia di tutte le deliberazioni, entro otto giorni dall'adozione.

Art. 32
Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica, dotati di sola autonomia gestionale, approvandone il relativo Regolamento di funzionamento.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza su loro operato.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
5. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di Gestione, il quale può prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti al controllo dell'Istituzione.

Art. 33
Associazioni e Fondazioni

1. Per la gestione di servizi pubblici, il Comune può avvalersi di Fondazioni o Associazioni da esso partecipate.

Art. 34
Società di Capitali

1. Il Consiglio Comunale per la gestione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali può promuovere la costituzione di società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati nel rispetto dei criteri e requisiti previsti dalla normativa vigente

2. Il Consiglio Comunale valuta i riflessi economico-finanziari derivanti dalla partecipazione o costituzione della società e le previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Il Consiglio Comunale nell'atto costitutivo e nello statuto valuta la possibilità di definire la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente il bilancio e gli indicatori di qualità relativi all'andamento della società di capitali e a controllare che gli interessi della collettività siano adeguatamente tutelati nell'ambito della attività esercitata dalla società medesima.

6. Il Consiglio Comunale autorizza la costituzione di Società di secondo livello create da Società di Capitali in cui il Comune ha la partecipazione di maggioranza.

Art. 35
Forme associative e di cooperazione fra Enti -
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale secondo le sue competenze, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con altri Enti Locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 36
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con la partecipazione di altri Enti Locali, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
- b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente; i membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco.

Capo V
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 37
Istituti di Partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione all'attività politica-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, garantendo alle stesse libertà ed autonomia.

Art. 38
Partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, nonché al perseguimento di scopi e finalità consoni a quelli del Comune.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento oltre che agli iscritti nelle liste elettorali del Comune, a coloro i quali abbiano i seguenti requisiti:

- a) cittadini residenti;
 - b) cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano attività sociale, culturale di lavoro e di studio;
 - c) stranieri e apolidi residenti nel Comune di San Giuliano e che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro;
- e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

4. Il Consiglio Comunale predispose ed approva regolamenti nei quali vengono definite le modalità con cui i cittadini, singoli o associati, possono fare valere i diritti e le prerogative di seguito descritte.

5. Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione.

Art. 39
Comitati Elettivi

1. Su iniziativa dei cittadini, il Consiglio Comunale istituisce Comitati Elettivi dei Rappresentanti degli abitanti delle frazioni, consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale, al fine di facilitare l'aggregazione di interessi diffusi ed a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali.

2. Hanno la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti ideologici politici o del loro credo, purché le istanze non comportino discriminazioni razziali, etniche, culturali, religiose. I comitati elettivi sono finalizzati a proporre alle istituzioni,

ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita nella frazione e quindi nella città; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'ente comunale nel suo insieme.

3. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento della consultazione, nonché il funzionamento e le prerogative dell'organismo, sono precisate da apposito Regolamento. Non sono candidabili né eleggibili nei Comitati Elettivi gli amministratori locali in carica.

Art. 40 Associazionismo

1. Il Comune, con riferimento al Principio di Sussidiarietà previsto dalla Costituzione, promuove le forme di associazionismo senza scopi di lucro presenti sul proprio territorio che, con varie modalità, consentono l'apporto di benefici alla comunità.

2. La Giunta Comunale, istituisce l'Albo delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Le modalità di inserimento all'albo per le associazioni di cui al comma 2 sono definite da apposito regolamento.

4. Al fine di promuovere la partecipazione e per valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini intorno a problematiche di interesse diffuso, sono istituite le Consulte per temi, ambiti amministrativi, per settori della vita comunitaria ritenuti di particolare interesse. Il Regolamento di cui al comma 3 ne disciplina la composizione.

5. Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito ad iniziative dell'ente, sempre limitatamente al settore in cui essa opera.

Art. 41 Contributi alle associazioni

1. Il Comune svolge attività promozionali e di supporto alle libere forme associative, mettendo a disposizione delle associazioni, attraverso convenzioni e accordi, strutture, beni e servizi.

2. Il Comune può erogare alle associazioni, senza finalità di lucro e senza appartenenze partitiche, contributi economici da destinarsi alla esecuzione di specifici progetti, previa comunicazione alla autorità comunale degli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione dei progetti stessi oltre che dell'impatto sociale.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, è stabilita dal regolamento di cui all'art. 40 comma 3, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato da esso riconosciute ai sensi del comma 2 dell'art. 40. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 40 comma 3.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 42 Volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene le forme di volontariato per facilitare il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, culturale e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite svolte nell'interesse collettivo, ritenute di importanza generale, concordate ed approvate per iscritto dall'Amministrazione, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 43 Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di organizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite da un apposito Regolamento per il suo funzionamento

Art. 44 Protezione Civile

1. Il Comune promuove in proprio o in associazione con altri Comuni la costituzione e la gestione di un servizio di Protezione Civile.

2. Tale servizio si propone, nell'ambito degli scopi della Protezione Civile di:

- a) attuare in ambito comunale le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e dai piani regionali;
- b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale o dove la propria azione venga richiesta;
- c) fornendo ai comuni assistenza scientifica, tecnica ed operativa sulla base dei piani comunali di emergenza;
- d) predisporre i piani di emergenza;
- e) in accordo con le scuole del territorio, propone progetti di educazione e prove simulate di evacuazione, finalizzate alla sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici.

3. Le strutture, le attività e le modalità di esecuzione del servizio di protezione civile sono disciplinate dallo Statuto e da apposito Regolamento.

Art. 45
Accesso agli atti

1.Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti della amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti solo gli atti che esplicite disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

2.La consultazione degli atti di cui al comma precedente, deve avvenire senza particolari formalità , con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento, e in assenza di tali regolamenti in un periodo non superiore a 30 giorni.

3.Il comune adegua la propria struttura organizzativa al fine di garantire i principi di accesso civico tramite il sito istituzionale per i documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia obbligatoria in applicazione del decreto legislativo 14 aprile 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. Promuove le forme di pubblicità dell'attività amministrativa che, anche se non previste dalla legge come obbligatorie, possono contribuire al miglior sviluppo della democrazia locale.

Art. 46
Diritto di informazione

1.Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli la cui divulgazione è lesiva di terzi, persone, gruppi o imprese e ad esclusione di quelli espressamente sottratti al diritto di accesso dal Regolamento, sono pubblici. Gli atti che hanno come destinatario la collettività o parte di essa così come le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti ed Associazioni, devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio on line.

3.L'affissione degli atti e in generale la loro divulgazione attraverso le varie vie di comunicazione viene coordinata dal Segretario Generale, che si avvale delle strutture comunali che certificano l'avvenuta pubblicazione.

4.Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5.Per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari, e utilizzato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 47
Interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2.Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di interrogazioni o petizioni. Esse devono essere indirizzate al Sindaco, contenere una chiara richiesta e gli elementi di identificazioni dei firmatari, e le firme.

3.Il Comune garantisce l'esame delle interrogazioni e la risposta deve essere fornita comunque

entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione. L'Amministrazione a richieste scritte del cittadino, risponde per iscritto.

4. Di interrogazioni, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

5. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 48 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, ma che con esso abbia un rapporto economico, sociale, culturale, o di altra natura, può rivolgersi in forma collettiva agli organi della Amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro 15 giorni lavorativi la assegna in esame agli uffici competenti affinché sia fornita risposta entro i successivi 30 giorni.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della istanza di petizione sia posto in discussione dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 49 Proposte popolari

1. L'iniziativa popolare si esercita anche mediante la possibilità di presentare proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

3. La proposta viene indirizzata al Sindaco del Comune da parte del Comitato Promotore dell'iniziativa, con firme autenticate dei membri del Comitato, mentre le firme dei sottoscrittori debbono contenere chiari elementi di identificazione.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- tributi e bilancio;
- espropriazione per pubblica utilità;
- designazioni, nomine, elezioni, revoche o decadenze;
- personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

5. La proposta viene valutata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione, dalla Commissione Comunale a ciò delegata, la quale, previa valutazione della regolarità della composizione del Comitato Promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate, esprime parere di ammissibilità e regolarità e la sottopone alla Giunta per la discussione e la decisione, entro i 15 giorni lavorativi successivi.

6. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame per le materie di propria competenza, la proposta d'iniziativa entro i 30 giorni lavorativi successivi alla decisione della Giunta Comunale

7. Un Regolamento disciplinerà modalità e procedure relativamente al diritto di iniziativa.

Art. 50 Referendum

1. È previsto referendum consultivo su richiesta di un decimo dei cittadini iscritti alle liste elettorali, o di quattro quinti dei Consiglieri Comunali, senza computare il Sindaco.

2. Le consultazioni referendarie devono riguardare materia di esclusiva competenza locale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali, regionali o provinciali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. I proponenti debbono costituire un Comitato Promotore e designare un rappresentante responsabile della proposta referendaria per quanto concerne i rapporti con l'Amministrazione.

5. I referendum locali non possono svolgersi in coincidenza con le consultazioni comunali, provinciali e di zona. Le consultazioni referendarie debbono tenersi ad intervalli di almeno 12 mesi l'una dall'altra.

6. Il Comitato Promotore ha diritto di tutela dei propri interessi sulle procedure di svolgimento del referendum, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento, il quale determinerà inoltre la composizione e i poteri del Comitato dei Garanti per il referendum.

7. Il Comitato può concludere accordi con l'Amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo è sottoscritto dalle parti il referendum non ha luogo in quanto con la sottoscrizione l'Amministrazione si impegna ad adottare gli atti necessari per il rispetto dell'accordo stesso.

8. Il Regolamento determina la composizione ed i poteri del Comitato dei Garanti per il referendum.

9. Il referendum, qualora nulla osti, è indetto entro i 90 giorni dalla esecutività della delibera di

indizione.

10. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

11. Di tale deliberazione dovrà essere effettuata diffusa pubblicizzazione.

12. Il Regolamento stabilisce le norme per l'attuazione del referendum consultivo.

Art. 51 Il Difensore Civico

1. Le funzioni di garanzia, imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che nelle forme gestite direttamente dall'ente attraverso ufficio relazioni col pubblico, possono essere conferite mediante convenzione al difensore civico della Città Metropolitana, se istituito.

Art. 52 Diritto di intervento nei procedimenti amministrativi

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse giuridicamente rilevante coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. Il Dirigente preposto deve rendere pubblico, anche attraverso la mappatura dei procedimenti stabilita dall'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il nome del Funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 53 Procedimenti ad istanza di parte e ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito entro il termine stabilito per ciascun procedimento nel relativo Regolamento comunale.

2. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, e comunque non superiore a 60 giorni.

3. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

4. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

5. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni lavorativi, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

6. Soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

CAPO VI
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 54

Ordinamento contabile del comune

1.L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

Art.55

Finanza locale

1.Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2.Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

3.Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4.Le tariffe e i corrispettivi sono adeguati, in base a criteri di equità sociale, al costo dei relativi servizi.

5.Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino tariffe o corrispettivi inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 56

Bilancio e programmazione finanziaria

1.Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati alla normativa vigente in tema di armonizzazione contabile. Il Comune predispose il bilancio consolidato di gruppo secondo le modalità organizzative stabilite dalla normativa vigente e dai propri Regolamenti interni.

2.L'Azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali mentre L'istituzione ai principi contabili generali ed applicati stabiliti dalla normativa vigente in tema di armonizzazione contabile adottano il medesimo sistema contabile dell'ente che l'ha istituita.

3.Lo schema di bilancio di previsione finanziario _predisposto ed approvato dalla giunta, è inviato ai revisori dei conti per il parere di competenza ed è presentato al consiglio comunale, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità.

4.Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla giunta; in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

5.L'Amministrazione Comunale si impegna a discutere il Bilancio Previsionale nel primo trimestre dell'anno in corso. In assenza del Bilancio di Previsione l'Amministrazione dovrà presentare, entro il mese di gennaio dell'anno in corso, un documento di programmazione attraverso il quale possano essere discussi col Consiglio Comunale gli obiettivi e gli indirizzi per l'annualità considerata.

Art. 57 Rendiconto

1.Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge.

2.Contestualmente al rendiconto il comune approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli organismi strumentali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti dell'ente.

3.La giunta comunale allega al rendiconto una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dalla normativa in vigore.

4.Lo schema del rendiconto e la relazione illustrativa predisposti dalla giunta sono inviati al collegio dei revisori per il parere di competenza.

Art.58 Controllo di gestione

1.I controlli interni sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art.59 Revisori dei Conti

1.Il collegio dei revisori e' organo ausiliario,tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto da tre membri, scelti con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge.

2.Non possono essere eletti alla carica di revisore e se eletti decadono:

- a) coloro che non siano eleggibili alla carica di consigliere comunale;
- b) coloro che hanno con il Comune rapporto di prestazione d'opera retribuita.

3.I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla data della delibera di nomina e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio; decadono dalla carica, oltre che per l'insorgere di uno dei motivi di ineleggibilità di cui al secondo comma, quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute del collegio ritualmente convocate. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un revisore scelto nel ruolo dei revisori ufficiali o negli albi professionali.

I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

4. Il collegio dei revisori:

- a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo esprimendo pareri obbligatori preventivi nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla legge
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed economica della gestione;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo l'apposita relazione;
- d) partecipa alle riunioni della Giunta per riferire, dietro invito del sindaco, su argomenti di sua competenza ed alle riunioni del Consiglio, su invito del Presidente
- e) vigila sul rispetto dei contratti di servizio in caso nel caso di affidamento in house della gestione degli stessi secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità e dei controlli interni

5. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

6. Nella relazione di cui al quarto comma il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

Art.60 Contratti

1. Il regolamento disciplina i procedimenti per la scelta del contraente, nonché le modalità e le clausole delle singole figure contrattuali, in modo da assicurare la trasparenza, l'imparzialità e la parità di condizioni dei soggetti interessati sia nei procedimenti aperti sia in quelli ristretti e le procedure negoziate eccezionali.

Capo VII RESPONSABILITÀ

Art. 61

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio accertati e quantificati dalla autorità competente.

2. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Dirigente o il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità, devono farne denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 62

Responsabilità verso terzi

1. Il Sindaco, gli amministratori, il Segretario Generale, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63

Spese di giudizio

1. Per tutelare interessi e diritti dell'ente, agli amministratori possono essere rimborsate le spese sostenute in sede processuale a causa del loro mandato, previa individuazione di un legale di comune gradimento, purchè non sussista conflitto d'interessi con l'ente accertata dai fatti sottoposti a giudizio con esito di formula assolutoria piena, e comunque con esclusione del dolo e della colpa grave.

Il contratto collettivo di lavoro disciplina il rimborso delle spese legali per i giudizi a cui i dipendenti sono sottoposti per attività legate alla propria attività lavorativa resa in nome e per conto dell'ente cui appartengano nell'esercizio delle funzioni d'ufficio.

Art. 64
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo VIII ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 65 Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e delle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti, tutti gli atti normativi e l'attività amministrativa del Comune.

2. L'approvazione dello Statuto nonché le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello stesso sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi alla prima votazione ed a maggioranza assoluta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto e le sue modificazioni sono approvate se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. Fatto salvo eventuali obblighi derivanti da nuove leggi, nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima modifica.

5. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno un quinto dei cittadini iscritti alle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli, seguendo le norme previste dal presente Statuto.

6. La Commissione Affari Istituzionali verifica alla fine di ogni anno lo stato di applicazione dello statuto e presenta una relazione al Consiglio Comunale.

Art. 66 I Regolamenti

1. I regolamenti del Comune sono rivolti alla autonoma disciplina dell'organizzazione, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e degli uffici e dell'esercizio delle funzioni nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei Regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa regolamentare, spetta alla Giunta Comunale, ai singoli Consiglieri Comunali ed alle Commissioni Consiliari previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stata stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 67

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso.

Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio on line. Da tale momento cessa l'applicazione delle previgenti norme statutarie e delle norme regolamentari in contrasto.

2. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di efficacia e dell'entrata in vigore.

Art. 69
Attuazione e modifiche dello Statuto

1. La Commissione permanente Affari Istituzionali monitora l'attuazione del presente Statuto e le eventuali modifiche.